

Ai sensi degli articoli 13 e 55 comma 1 della *Legge sulle associazioni* (Gazzetta ufficiale n. 74/14), della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia (Gazzetta ufficiale n. 155/02 e 80/10) e del „Trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana sui diritti delle minoranze (Gazzetta ufficiale – accordi internazionali, n. 15/97), l' Assemla della Comunità degli Italiani di Pola nel corso della sua seduta il giorno 10 agosto 2015 ha approvato il seguente

S T A T U T O

DELLA COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI POLA

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

La Comunità degli Italiani di Pola (di seguito denominata CIP) è l' organizzazione democratica, pluralista, apartitica e libera dei cittadini appartenenti alla minoranza nazionale italiana che risiedono sul territorio polese e che svolge la propria attività per conseguire le finalità stabilite dal presente Statuto.

Articolo 2.

La CIP è persona giuridica avente lo status di associazione e si iscrive al registro delle associazioni presso l' organo amministrativo competente.

Ls CIP si associa all' Unione Italiana come suo membro collettivo.

2. DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, COMPETENZA TERRITORIALE E SIMBOLI

Articolo 3.

La CIP ha la seguente denominazione:
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – POLA
ZAJEDNICA TALIJANA – PULA

La denominazione abbreviata è: CIP-ZTP

La sede della CIP è a Pola, in via Carrara 1.

Articolo 4.

La CIP ha il timbro di forma circolare con iscritta in alto la dicitura semicircolare „COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – POLA“ e con iscritta in basso la dicitura semicircolare „ZAJEDNICA TALIJANA PULA“, con al centro lo stemma storico della Città di Pola.

La CIP ha come proprio simbolo lo stemma storico della Città di Pola: scudo con croce dorata in campo verde, sul bordo superiore la bandiera della minoranza nazionale italiana.

Articolo 5.

La CIP svolge la propria attività sul territorio della Città di Pola e delle unità d' autogoverno locali limitrofe, entro le quali non vi sono registrate associazioni degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana.

3. FINALITÀ FONDAMENTALI DELLA CIP

Articolo 6.

Sono finalità fondamentali della CIP:

- l' affermazione e la promozione dei diritti degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana e il soddisfacimento dei loro interessi in campo nazionale, culturale, economico e sociale, sul territorio di competenza della CIP;
- l' affermazione della soggettività della minoranza nazionale italiana e la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo dell' identità nazionale, culturale e linguistica degli associati alla CIP e degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana nel suo complesso;
- la tutela costituzionale e giuridica, nonché la realizzazione pratica dei diritti garantiti agli appartenenti alla minoranza nazionale italiana, al più alto livello conseguito, in armonia con la Costituzione, con la Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, i Trattati internazionali e i diritti acquisiti.

4. ATTIVITÀ DELLA CIP

Articolo 7.

Al fine di realizzare le finalità fondamentali stabilite dal presente Statuto, la CIP svolge le seguenti attività:

- organizza attività e manifestazioni culturali, artistiche, filodrammatiche e musicali, spettacoli e concerti;
- organizza seminari, corsi di lingue e di formazione;
- organizza mostre, mostre-vendita ed ex-tempore;
- organizza viaggi d' istruzione, culturali e ricreativi;
- pubblica periodici e organizza altre attività nel campo dell' informazione e dell' editoria;
- organizza attività sportive, sociali, umanitarie e sanitarie;
- coordina le attività di comune interesse con l' Unione Italiana, le altre Comunità degli Italiani, gli enti e le istituzioni che operano in funzione della minoranza nazionale italiana e con i suoi rappresentanti nelle unità d' autogoverno locale e regionale;
- collabora con le altre minoranze nazionali per il conseguimento di obiettivi comuni;
- collabora con gli organi statali, gli enti, le associazioni e altre istituzioni della Repubblica Italiana;
- collabora con la Città di Pola e la Regione Istriana al fine di promuovere l' applicazione dei dettami costituzionali, di legge e statutari inerenti alla tutela e ai diritti degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana;
- per il territorio di sua competenza, formula e prepara pareri, suggerimenti e proposte in merito agli atti normativi attinenti ai diritti e alla posizione giuridica degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana;

- svolge attività commerciale, particolarmente attraverso la concessione in affitto per conto terzi dei vani della propria sede sociale, e reinvestendo i proventi così conseguiti nell' attività ordinaria della CIP, in armonia con il principio no-profit che regola l' attività dell' associazione.
- altro, qualora necessari, in armonia alle leggi vigenti.

La CIP svolge le proprie attività e realizza le proprie finalità nel rispetto dei principi di autonomia, di pubblicità del lavoro, di democraticità, di libera partecipazione alla vita pubblica nonché in linea con il principio no-profit che regola l' attività delle associazioni non a scopo di lucro.

5. SOCI DELLA CIP

Articolo 8.

La CIP ha soci effettivi, soci onorari e soci sostenitori.

I soci della CIP sono contemporaneamente soci dell' Unione Italiana.

Nell' ambito della CIP i soci esercitano i diritti ed hanno i doveri stabiliti dal presente Statuto, mentre nell' ambito dell' Unione Italiana esercitano i diritti ed hanno i doveri di interesse comune per la minoranza nazionale italiana, stabiliti dallo Statuto dell' Unione Italiana.

Articolo 9.

È socio effettivo della CIP il cittadino della Repubblica di Croazia che ha la residenza sul territorio di competenza della CIP e che sottoscrive la domanda di adesione dichiarando di essere „di nazionalità italiana“ e/o „di cultura e madrelingua italiana“ e accettando di rispettare i principi programmatici fondamentali della CIP e le norme del presente Statuto.

Il cittadino straniero residente sul territorio di competenza della CIP può divenire suo socio effettivo alle medesime condizioni previste nel comma precedente.

Il socio effettivo della CIP ha il diritto elettorale.

Articolo 10.

È socio sostenitore della CIP il cittadino della Repubblica di Croazia oppure il cittadino straniero residente sul territorio di competenza della CIP che, pur non riconoscendosi nella definizione di socio effettivo di cui all' art. 9 di questo Statuto, si associa alla CIP accettando di rispettare i suoi principi programmatici fondamentali e le norme del presente Statuto.

Il socio sostenitore si iscrive previa sottoscrizione dello specifico modulo di iscrizione.

È socio onorario della CIP la persona alla quale si riconoscono particolari meriti per l' affermazione e lo sviluppo della CIP e della minoranza nazionale italiana nel suo complesso.

L' Assemblea della CIP delibera sulla nomina del socio onorario.

I soci sostenitori ed i soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei soci effettivi, con l' esclusione del diritto elettorale.

Articolo 11.

Una persona di minore età può associarsi alla CIP.

Il minore viene iscritto alla CIP dal genitore o dal tutore.

Il socio minorenni della CIP non ha il diritto elettorale.

Articolo 12.

Alla CIP si possono associare persone giuridiche che per la loro ragione sociale, finalità e attività contribuiscono all' affermazione e allo sviluppo della CIP, come pure alla realizzazione dei compiti e delle finalità stabilite dal presente Statuto.

L' Assemblea della CIP delibera sull' associazione di persone giuridiche.

Articolo 13.

La CIP tiene un elenco aggiornato ed ordinato dei propri associati.

Nell' elenco dei soci devono essere visibili le varie categorie di associazione: soci effettivi, soci onorari, soci sostenitori e persone giuridiche associate.

L' elenco dei soci deve essere custodito in forma elettronica oppure in altra maniera adeguata, così da rilevare in ogni momento l' esatto numero degli iscritti.

L' elenco dei soci deve essere strutturato in modo da essere disponibile agli organi dell' Unione Italiana.

L' elenco dei soci comprende i seguenti dati: nome e cognome del socio, numero di identificazione personale, luogo e data di nascita, cittadinanza, data di iscrizione, data di cessazione dell' iscrizione e altri dati stabiliti dall' Assemblea della CIP nel Regolamento sull' iscrizione dei soci.

L' elenco dei soci deve essere disponibile alla visione di tutti gli associati, degli organi dell' associazione, degli uffici statali competenti, per cui nell' amministrazione della CIP ne deve essere sempre disponibile una versione scritta e aggiornata.

L' autenticità dei dati viene convalidata dal presidente della CIP con la sua firma.

6. DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO DELLA CIP

Articolo 14.

Il socio della CIP ha i seguenti diritti, se non si dispone diversamente nel presente Statuto:

- di eleggere e di essere eletto in tutti gli organi della CIP e a tutte le funzioni dirigenziali;
- di partecipare alla gestione e alle attività della CIP, in armonia con le finalità stabilite dal presente Statuto;
- di essere regolarmente informato sull' operato degli organi della CIP, sulle decisioni ufficiali prima e dopo la loro approvazione come pure sulla loro applicazione;
- di avanzare proposte e promuovere iniziative riferite a tutte le attività della CIP;
- di formulare valutazioni critiche sul funzionamento della CIP, sulla realizzazione dei piani e dei programmi, sull' attività di ogni suo organo o singolo dirigente;
- di ricorrere, per la tutela dei propri diritti, al Comitato dei garanti.

Articolo 15.

Il socio della CIP ha i seguenti doveri:

- di contribuire alla realizzazione dei programmi e delle decisioni stabilite dagli organi della CIP;
- di attenersi allo spirito e alla lettera del presente Statuto e dell' Indirizzo programmatico della CIP;
- di partecipare attivamente e coscientemente alle attività della CIP e degli organi di cui è membro;

- di promuovere, con coerenza e libertà, l' identità e la coscienza derivanti dalla propria appartenenza nazionale.

Articolo 16.

Lo status di socio della CIP cessa:

- in caso di rinuncia, previa dichiarazione scritta;
- in caso di espulsione, secondo la procedura prevista dal presente Statuto;
- in caso di decesso;
- in caso di cessazione dell' attività della CIP.

Articolo 17.

Il socio della CIP può subire misure disciplinari o essere espulso qualora trasgredisca in maniera grave e continuata alle disposizioni del presente Statuto oppure per comportamento scorretto, tale da provocare un grave danno morale o materiale alla CIP oppure agli interessi della minoranza nazionale italiana.

La decisione di cui al precedente comma è di competenza del Comitato dei garanti.

Il socio ha diritto di ricorrere contro la decisione del Comitato dei garanti all' Assemblea della CIP entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della decisione stessa. La decisione dell' Assemblea, approvata a maggioranza assoluta, è inappellabile.

7. FORME PARTICOLARI DI ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI LEGALI

Articolo 18.

La CIP può fondare sezioni, in base all' interesse dei suoi associati e nell' ambito delle attività stabilite dall' art. 7 di questo Statuto.

Le sezioni si organizzano principalmente in campo sportivo, artistico-culturale e musicale.

La struttura interna e l' attività delle sezioni vengono stabilite da un particolare regolamento.

Articolo 19.

La CIP collabora con l' Unione Italiana, con le Comunità degli Italiani e con le istituzioni che operano in funzione delle esigenze della minoranza nazionale italiana.

Le forme di collaborazione si regolano mediante accordi e contratti.

Articolo 20.

La CIP può essere fondatore o cofondatore di istituzioni che operano nell' interesse degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana.

Per la realizzazione delle proprie attività, la CIP può fondare o partecipare alla fondazione di società commerciali, autonomamente oppure assieme ad altre persone giuridiche o fisiche.

8. ORGANI DELLA CIP

Articolo 21.

Sono organi della CIP:

- l' Assemblea
- il Presidente dell' Assemblea

- la Presidenza dell' Assemblea
- Il Presidente della CIP, per funzione Presidente della Giunta esecutiva
- La Giunta esecutiva
- Il Comitato dei garanti.

9. L' ASSEMBLEA DELLA CIP

Articolo 22.

L' Assemblea è il massimo organo rappresentativo e deliberativo della CIP.

L' Assemblea è costituita da 21 consiglieri eletti a suffragio diretto, eguale, libero e segreto, in conformità al Regolamento elettorale della CIP.

Il mandato del consigliere dell' Assemblea è di 4 (quattro) anni.

Il mandato del consigliere dell' Assemblea scade prima del periodo per il quale è stato eletto:

- in caso di dimissioni,
- in caso di decesso.

Articolo 23.

Le elezioni per il rinnovo dell' Assemblea vengono indette dal presidente dell' Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del mandato.

La nuova Assemblea si riunisce entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione dei risultati ufficiali delle elezioni e viene convocata dal Presidente dell' Assemblea uscente.

I singoli candidati alle elezioni per il rinnovo dell' Assemblea, ovvero le liste dei candidati vengono proposte tramite la raccolta di almeno 10 (dieci) firme di soci effettivi della CIP.

Le procedure di candidatura, lo svolgimento delle elezioni, il computo dei risultati elettorali e la definizione degli organi preposti alla gestione del procedimento elettorale vengono stabiliti dal Regolamento elettorale della CIP.

Articolo 24.

In caso di cessazione del mandato dell' Assemblea e mancata indizione delle elezioni in armonia con le norme stabilite nell' articolo 23 del presente Statuto, l' iniziativa di indizione di nuove elezioni può venire promossa dal Comitato dei garanti dell' Unione Italiana, dal competente ufficio regionale dell' amministrazione oppure da almeno 150 (centocinquanta) soci effettivi della CIP.

Nel caso di indizione delle elezioni secondo il precedente comma, le procedure di candidatura, lo svolgimento delle elezioni, il computo dei risultati elettorali e la definizione degli organi preposti alla gestione del procedimento elettorale vengono stabiliti dal Regolamento elettorale della CIP.

Articolo 25.

La composizione interna e le modalità di lavoro dell' Assemblea sono stabilite dal Regolamento di procedura dell' Assemblea.

Articolo 26.

L' Assemblea dirige le attività della CIP, ne formula le direttrici fondamentali, stabilisce i piani e programmi, approva gli atti generali, elegge e nomina gli organi direttivi e statuari,

sovrintende al loro operato e indirizza l' attività dei suoi organismi operativi, delle istituzioni e delle società della CIP come pure delle persone giuridiche ad essa associate.

Articolo 27.

L' Assemblea approva:

- lo Statuto e le sue modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di procedura dell' Assemblea;
- il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo;
- l' Indirizzo programmatico fondamentale;
- i Piani di lavoro dei singoli settori di attività;
- Il Regolamento elettorale;
- Il Regolamento per l' iscrizione dei soci alla CIP;
- Il Regolamento sulla fondazione e l' operato delle sezioni della CIP;
- La delibera per l' indizione del referendum;
- Le delibere, gli atti generali e specifici tesi al conseguimento delle finalità programmatiche nonché alla definizione dell' organizzazione, delle modalità di gestione e delle direttrici generali di sviluppo della CIP;
- La delibera di nomina e di revoca del Liquidatore.

Articolo 28.

L' Assemblea esercita anche le seguenti funzioni:

- elegge il Presidente dell' Assemblea, la Presidenza dell' Assemblea, il Presidente della CIP che per funzione è Presidente della Giunta esecutiva, il Presidente ed i membri del Comitato dei garanti, i membri della Giunta esecutiva;
- nomina gli organi permanenti e temporanei previsti dallo Statuto;
- nomina le commissioni elettorali preposte alle elezioni per l' Assemblea della CIP e per l' Assemblea dell' Unione Italiana;
- esamina ed approva l' operato della Giunta esecutiva, ne indirizza e controlla l' attività;
- esamina le relazioni e procede in armonia con le decisioni del Comitato dei garanti;
- esamina, dibatte e vota le mozioni ed i ricorsi presentati dagli associati alla CIP;
- come istanza di appello delibera in merito ai ricorsi dei soci della CIP contro le decisioni assunte dal Comitato dei garanti;
- emana le interpretazioni autentiche delle norme del presente Statuto, degli atti generali e delle delibere di sua competenza;
- delibera sulle forme di collaborazione con l' Unione Italiana, le Comunità degli Italiani e le altre istituzioni della minoranza nazionale italiana, nonché sulla fondazione di istituzioni e società commerciali;
- delibera sulla costituzione di sezioni e nomina i suoi coordinatori;
- delibera sull' iscrizione di soci onorari e sull' associazione alla CIP di persone giuridiche;
- svolge altre funzioni in armonia con il presente Statuto.

Articolo 29.

L' Assemblea nel corso della sua prima seduta si costituisce con la verifica dei risultati delle elezioni, quindi elegge nell' ordine: il presidente dell' Assemblea, il presidente della CIP che è per funzione presidente della Giunta esecutiva, il presidente ed i membri del Comitato dei garanti.

I membri della Giunta esecutiva devono venire eletti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla prima seduta dell' Assemblea. In caso contrario, allo scadere del termine, l' Assemblea viene sciolta e si indicano nuove elezioni. Sino alla nomina dei nuovi, per il disbrigo degli affari correnti, rimangono incaricati gli organi statutari esecutivi uscenti.

Articolo 30.

L' Assemblea viene convocata dal Presidente dell' Assemblea.

L' iniziativa per la convocazione dell' Assemblea può essere data su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri, del presidente della CIP che per funzione è presidente della Giunta esecutiva, dal Comitato dei garanti oppure dall' organo statale competente.

Le sedute dell' Assemblea sono ordinarie e straordinarie.

Le sedute ordinarie vengono convocate, di regola, ogni tre mesi e comunque almeno due volte l' anno.

Articolo 31.

Le sedute dell' Assemblea sono, di regola, pubbliche e aperte ai rappresentanti dei media.

Le sedute dell' Assemblea si possono chiudere al pubblico nei casi previsti dal Regolamento di procedura dell' Assemblea ed in presenza di motivazioni valide. La decisione di escludere il pubblico viene assunta dai membri dell' Assemblea a maggioranza di voti.

Articolo 32.

L' Assemblea può nominare commissioni permanenti o temporanee con il compito di seguire determinati settori di attività e di stilare proposte di delibere da sottoporre al vaglio dell' Assemblea.

La composizione delle commissioni di cui al precedente comma deve tenere conto dell' articolazione pluralistica dell' Assemblea.

Articolo 33.

L' Assemblea è deliberativa se alla seduta è presente la metà più uno dei suoi membri eletti.

Le decisioni dell' Assemblea sono valide, di regola, se per esse vota la metà più uno dei membri presenti (maggioranza semplice).

Lo Statuto, il Regolamento di procedura dell' Assemblea, il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo nonché l' Indirizzo programmatico fondamentale, come pure tutte le nomine previste da questo Statuto, vengono approvate se per esse votano la metà più uno dei membri dell' Assemblea eletti (maggioranza assoluta).

Su proposta di almeno 5 consiglieri dell' Assemblea e a maggioranza semplice, per l' approvazione di determinate delibere si possono richiedere maggioranze più qualificate (assoluta o dei due terzi).

Articolo 34.

Le votazioni in assemblea sono, di regola, palesi.

Su proposta di un consigliere dell' Assemblea, approvata a maggioranza semplice, si può procedere alla votazione a scrutinio segreto.

Le elezioni del presidente dell' Assemblea, della Presidenza dell' Assemblea, del presidente della CIP, dei membri della Giunta esecutiva, del presidente e dei membri del Comitato dei garanti si effettuano a scrutinio segreto.

Articolo 35.

Il consigliere dell' Assemblea può presentare, in forma scritta, le sue dimissioni al presidente dell' Assemblea.

Il seggio dell' Assemblea rimasto vacante viene assegnato al primo dei non eletti.

10. IL PRESIDENTE E LA PRESIDENZA DELL' ASSEMBLEA

Articolo 36.

L' Assemblea della CIP ha il presidente.

Il presidente dell' Assemblea convoca e presiede le sedute dell' Assemblea, ne stabilisce l' ordine del giorno e coordina l' attività degli organi assembleari.

Il presidente dell' Assemblea promulga e firma tutti gli atti dell' Assemblea, indice le elezioni, trasmette i verbali delle sedute assembleari all' ufficio statale competente che gestisce il registro delle associazioni e svolge altri compiti in armonia con la legge e con il presente Statuto.

In caso impossibilità a svolgere le proprie mansioni, il presidente con tutte le sue prerogative viene sostituito da un vicepresidente dell' Assemblea e, nel caso specifico di sua prolungata assenza, dal vicepresidente dell' Assemblea che è autorizzato a farlo in forma scritta.

Articolo 37.

Il presidente dell' Assemblea viene eletto con voto segreto dalla maggioranza dei membri eletti in Assemblea (maggioranza assoluta).

Le procedure di candidatura e di elezione vengono stabilite dal Regolamento di procedura dell' Assemblea.

Il mandato di presidente dell' Assemblea è di 4 (quattro) anni.

Il presidente dell' Assemblea può rassegnare le proprie dimissioni in forma scritta.

Al presidente dell' Assemblea può venire revocato il mandato. La revoca del mandato del presidente dell' Assemblea avviene secondo le medesime procedure previste per la sua nomina.

Il presidente dell' Assemblea dimissionario o al quale è stato revocato il mandato rimane in carica, per il disbrigo dell' ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo presidente dell' Assemblea.

Articolo 38.

La Presidenza dell' Assemblea è formata dal presidente e da due consiglieri dell' Assemblea, con funzione di vicepresidenti.

I membri della Presidenza, su proposta del presidente dell' Assemblea, vengono eletti con voto segreto a maggioranza assoluta.

Il mandato dei membri della Presidenza è di 4 (quattro) anni.

Ai membri della Presidenza può venire revocato il mandato su proposta motivata di almeno 5 (cinque) consiglieri approvata a maggioranza assoluta.

La Presidenza dell' Assemblea presiede le sedute dell' Assemblea, prepara gli atti e le proposte all' ordine del giorno, presenza alle sedute della Giunta esecutiva senza diritto di voto, svolge altri compiti su mandato dell' Assemblea.

Articolo 39.

Su proposta della Giunta esecutiva o del Comitato dei garanti, l' Assemblea può nominare un Presidente onorario della CIP, scelto fra gli iscritti in base ai suoi meriti comunemente riconosciuti per lo sviluppo delle istituzioni dalla comunità nazionale italiana e per l' affermazione dell' identità nazionale italiana.

La nomina del presidente onorario della CIP avviene con voto palese a maggioranza assoluta. Il presidente onorario non ha limitazioni di mandato nè i diritti e le prerogative riconosciute per Statuto al presidente della CIP.

11. IL PRESIDENTE DELLA CIP E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 40.

La CIP ha il presidente.

Il presidente della CIP è per funzione presidente della Giunta esecutiva

Il presidente della CIP viene eletto dall' Assemblea tra i suoi membri, con voto segreto a maggioranza assoluta.

Le procedure di candidatura ed elezione del presidente della CIP vengono stabilite dal regolamento di procedura dell' Assemblea.

Il mandato di presidente della CIP è di 4 (quattro) anni.

Il presidente della CIP può rassegnare le proprie dimissioni in forma scritta.

Al presidente della CIP può venire revocato il mandato. La revoca del mandato del presidente della CIP avviene secondo le medesime procedure previste per la sua nomina.

La funzione di presidente della CIP è incompatibile con ruoli dirigenziali nei partiti politici.

Articolo 41.

Il presidente è il rappresentante legale della CIP.

Il presidente è responsabile della legalità dell' operato della CIP, attua le decisioni dell' Assemblea in base alle prerogative stabilite dal presente Statuto, presenta annualmente all' Assemblea il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo, stipula contratti e intraprende altre operazioni legali in nome e per conto della CIP e in armonia con le proprie deleghe, coordina l' operato di tutti gli organi della CIP.

Il presidente della CIP può delegare ad altra persona l' esecuzione di compiti che richiedono particolari competenze professionali.

Articolo 42.

Il presidente della Giunta esecutiva convoca le sedute e dirige i lavori della Giunta esecutiva, ne stabilisce l' ordine del giorno e sottoscrive le sue delibere.

Il presidente della Giunta esecutiva sovrintende all' operato dei servizi amministrativi della CIP.

12. LA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 43.

La Giunta esecutiva è l' organo esecutivo della CIP.

La Giunta esecutiva risponde del proprio operato all' Assemblea.

Articolo 44.

Il presidente della Giunta esecutiva, come mandatario, propone all' Assemblea la lista dei candidati a membri della Giunta esecutiva.

I membri della Giunta esecutiva vengono eletti dall' Assemblea, con voto segreto a maggioranza assoluta.

Le procedure di candidatura ed elezione dei membri della Giunta esecutiva vengono stabilite dal Regolamento di procedura dell' Assemblea.

Articolo 45.

La Giunta esecutiva ha 7 (sette) membri, incluso il Presidente della Giunta esecutiva.

I membri della Giunta esecutiva non sono necessariamente membri eletti in Assemblea.

I membri della Giunta esecutiva, sulla base del programma di lavoro per il mandato e su proposta del Presidente, si ripartiscono i seguenti settori permanenti di attività:

- cultura, arte ed eventi culturali;
- coordinamento delle attività delle sezioni operanti nella CIP, organizzazione di raduni sociali;
- educazione e istruzione;
- sport e ricreazione sportiva;
- attività comunitaria dei giovani;
- relazioni pubbliche e informazione degli associati;
- collaborazione con l' Unione Italiana, le Comunità degli Italiani, le organizzazioni degli esuli e gli altri rappresentanti istituzionali della minoranza nazionale italiana;
- altri settori di attività, permanenti o temporanei, qualora l' Assemblea ne riscontri la necessità.

I membri della Giunta esecutiva possono avvalersi, nell' ambito delle loro competenze, di collaboratori esperti in settori specifici.

Articolo 46.

La Giunta esecutiva esercita le seguenti funzioni:

- da esecuzione alle delibere, agli indirizzi programmatici e ai programmi dell' Assemblea;
- prepara le proposte di programma di lavoro e dei piani di attività da sottoporre al vaglio e all' approvazione dell' Assemblea;
- predispone il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo annuale da presentare all' approvazione dell' Assemblea;
- organizza e sovrintende all' operato dei servizi amministrativi e ausiliari;
- gestisce i beni della CIP in armonia con le decisioni dell' Assemblea;
- prepara le proposte di contratto e stipula contratti in armonia con le decisioni dell' Assemblea;
- gestisce le attività, attua le iniziative e gli affari correnti della CIP;

- collabora con l' Unione Italiana, le amministrazioni cittadina e regionale, le istituzioni statali, coordina i rapporti di collaborazione con gli enti e le organizzazioni della Repubblica Italiana;
- svolge altre attività stabilite dal presente Statuto, dagli atti e dalle delibere dell' Assemblea.

Articolo 47.

Le sedute della Giunta esecutiva si convocano secondo necessità, al minimo una volta al mese.

Le decisioni della Giunta esecutiva sono valide se approvate a maggioranza semplice, a condizione che alla seduta sia presente la maggioranza dei suoi membri eletti.

In via eccezionale ed in casi giustificabili ed urgenti, la Giunta esecutiva può tenere sedute telefoniche, a condizione che le decisioni così assunte vengano confermate alla seduta ordinaria successiva.

Articolo 48.

Il mandato dei membri della Giunta esecutiva è di 4 (quattro) anni.

Ai membri della Giunta esecutiva può venire revocato il mandato. La revoca del mandato dei membri della Giunta esecutiva avviene secondo le medesime procedure previste per la loro nomina.

I membri della Giunta esecutiva possono, in forma scritta, rassegnare le proprie dimissioni nelle mani del presidente della Giunta esecutiva.

I membri della Giunta esecutiva dimissionari o ai quali è stato revocato il mandato, sono tenuti a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina dei nuovi membri della Giunta esecutiva.

Nel caso le dimissioni o la revoca del mandato riguardino solo il presidente della Giunta esecutiva, cessa il mandato della Giunta esecutiva nel suo complesso.

13. IL COMITATO DEI GARANTI

Articolo 49.

Il Comitato dei garanti è l' organo di controllo e l' istanza di appello della CIP.

Il Comitato dei garanti ha 3 (tre) membri incluso il presidente.

Articolo 50.

Il Comitato dei garanti delibera sulla legalità dell' operato della CIP e sulla conformità delle decisioni specifiche approvate dagli organi della CIP con lo Statuto e gli atti generali dell' Assemblea.

Il Comitato dei garanti esercita la funzione di istanza di appello e organo di conciliazione nei contenziosi tra gli associati alla CIP, tra i soci e la CIP come pure tra gli organi statutari della CIP.

Quando opera in base ai ricorsi avversi alle decisioni specifiche sui diritti e doveri degli associati alla CIP, assume il ruolo di istanza di appello e le sue decisioni sono irrevocabili nella procedura dinanzi agli organi della CIP.

Articolo 51.

Le competenze del Comitato dei garanti includono:

- il controllo delle spese e della gestione finanziaria e materiale della CIP,
- l' applicazione delle norme previste dallo Statuto e dagli atti generali della CIP,
- il rispetto dei diritti e dei doveri degli associati alla CIP,
- risolve le controversie ed i conflitti d' interesse interni alla CIP, in armonia con le norme del presente Statuto,
- le decisioni inerenti all' associazione alla CIP, inclusi i casi di sospensione temporanea e di espulsione di un associato alla CIP, in armonia con le disposizioni del presente Statuto.

La persona interessata ha diritto di fare ricorso all' Assemblea riguardo alla decisione del Comitato dei garanti di espulsione dalla CIP, come pure riguardo alla decisione di rifiuto dell' iscrizione alla CIP come associato.

Articolo 52.

In caso di significative e appurate irregolarità nell' operato degli organi CIP oppure di una violazione rilevante dei diritti dei suoi associati, il Comitato dei garanti è autorizzato a richiedere, in forma scritta, la convocazione dell' Assemblea.

Il presidente dell' Assemblea è obbligato a procedere in base alla richiesta del Comitato dei garanti e a convocare l' Assemblea entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione di tale richiesta.

Articolo 53.

Il presidente del Comitato dei garanti rappresenta il Comitato, convoca le sedute, dirige e coordina il lavoro del Comitato.

Il Comitato dei garanti redige un verbale delle sue sedute, nel quale obbligatoriamente vengono registrate le decisioni approvate.

Le decisioni del Comitato dei garanti sono valide quando vengono votate da almeno 2 (due) suoi membri.

Articolo 54.

Il presidente ed i membri del Comitato dei garanti vengono eletti alla seduta costitutiva dell' Assemblea, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei membri eletti dell' Assemblea.

Le procedure di candidatura e di elezione del presidente e dei membri del Comitato dei garanti vengono stabilite dal Regolamento di procedura dell' Assemblea.

Il mandato del presidente e dei membri del Comitato dei garanti è di 4 (quattro) anni.

Il presidente ed i membri del Comitato dei garanti non possono fare parte di nessun altro organo della CIP, né avere ruoli dirigenziali in partiti politici.

Il presidente ed i membri del Comitato dei garanti possono rassegnare le proprie dimissioni, in forma scritta, al presidente dell' Assemblea.

Al presidente e ai membri del Comitato dei garanti può venire revocato il mandato. La revoca del mandato del presidente e dei membri del Comitato dei garanti avviene secondo le medesime procedure previste per la loro nomina.

14. REFERENDUM

Articolo 55.

Per decidere su questioni di principio di importanza fondamentale per il conseguimento dei diritti e la sopravvivenza della minoranza nazionale italiana, come pure per il mantenimento e lo sviluppo della CIP, l'Assemblea può indire il referendum.

Al referendum hanno diritto di voto i soci effettivi della CIP.

L'iniziativa di indizione del referendum può venire promossa da ogni singolo membro dell'Assemblea, dalla Giunta esecutiva oppure da almeno 150 (centocinquanta) soci effettivi della CIP.

Articolo 56.

L'Assemblea approva la delibera di indizione del referendum a maggioranza assoluta.

Nella delibera dell'Assemblea viene formulato chiaramente il quesito referendario, al quale gli elettori saranno chiamati ad esprimersi con un „sì“ o con un „no“.

Il referendum è valido se ha votato la maggioranza assoluta dei soci effettivi della CIP con diritto di voto. Si approva la proposta referendaria che ha avuto la maggioranza assoluta degli elettori che hanno votato.

Gli organi preposti alla gestione della procedura referendaria e l'iter del referendum vengono stabiliti nel Regolamento elettorale della CIP.

La decisione scaturita dal referendum è vincolante per l'Assemblea CIP.

15. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI

Articolo 57.

La CIP dispone di un Servizio per lo svolgimento delle mansioni amministrative e ausiliarie.

La struttura interna e le competenze di questo Servizio si stabiliscono tramite particolare delibera dell'Assemblea.

Il presidente della Giunta esecutiva sovrintende alla legalità, all'efficienza e alla regolarità di espletamento delle mansioni amministrative ed ausiliarie, prendendo le opportune misure disciplinari in caso di necessità.

Articolo 58.

L'assunzione di personale amministrativo ed ausiliario, la definizione dei loro diritti e doveri si effettua in base alla Legge sul lavoro e alle altre normative vigenti in materia.

Il Presidente della Giunta esecutiva è autorizzato a stipulare contratti di lavoro e altri contratti di prestazione, in armonia con il presente Statuto e gli atti generali dell'Assemblea.

16. BENI DELLA CIP E FINANZIAMENTO

Articolo 59.

I beni della CIP sono rappresentati dai suoi introiti, beni immobili e crediti.

La CIP può utilizzare i propri beni esclusivamente per lo svolgimento di attività indirizzate al conseguimento delle finalità fondamentali della CIP stabilite dal presente Statuto.

L'Assemblea delibera in merito all'acquisto o alla vendita dei beni della CIP, a maggioranza assoluta.

Articolo 60.

Sono introiti della CIP:

- le donazioni e le sovvenzioni dai bilanci della Città di Pola, della Regione Istriana e della Repubblica di Croazia, come pure dal bilancio della Repubblica Italiana per il tramite dell'Unione Italiana;
- i contributi e le donazioni di società commerciali, istituzioni, associazioni e singoli cittadini;
- gli introiti derivanti da attività proprie;
- gli utili delle società commerciali e di altre istituzioni, di cui la CIP è fondatore;
- le quote d'iscrizione dei soci;
- gli introiti derivanti dalla proprietà;
- le entrate derivanti da progetti e programmi finanziati da fonti pubbliche e indirizzate al conseguimento del bene comune;
- gli introiti da altre fonti.

17. ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI

Articolo 61.

La CIP può aderire come membro collettivo ed in armonia con la normativa vigente ad altre associazioni nella Repubblica di Croazia e all'estero, come pure ad organizzazioni internazionali, se tramite l'adesione si contribuisce al conseguimento delle finalità fondamentali della CIP, ovvero si migliora la posizione degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana.

La decisione di adesione di cui al precedente comma viene approvata dall'Assemblea della CIP a maggioranza assoluta.

18. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Articolo 62.

Gli associati alla CIP hanno il diritto di venire informati sull'operato di tutti gli organi della CIP.

L'informazione degli associati si realizza tramite la pubblicità dei lavori delle sedute degli organi della CIP, la pubblicazione e l'accessibilità degli ordini del giorno di tali sedute, l'assicurazione di risposte da parte degli organi competenti alle interrogazioni degli associati.

La pubblicità dei lavori viene assicurata consentendo la presenza dei media alle sedute di tutti gli organi della CIP eccetto che alle sedute del Comitato dei garanti e con la pubblicazione delle decisioni dell'Assemblea, della Giunta esecutiva e degli altri organi nel bollettino periodico della CIP.

Articolo 63.

La Giunta esecutiva ha l'obbligo di pubblicare nel bollettino i piani ed i programmi di lavoro, i consuntivi finanziari e, particolarmente, i programmi ed i progetti orientati al bene comune che si finanziano da fonti pubbliche.

19. CESSAZIONE DELL' ATTIVITÀ DELLA CIP, NOMINA DEL LIQUIDATORE

Articolo 64.

La CIP può cessare la propria attività nei casi previsti dalla legge oppure per decisione assunta dai soci effettivi della CIP tramite referendum.

Articolo 65.

Dopo che da parte degli organi competenti previsti dalla legge e secondo la procedura prevista dalla legge, oppure mediante un referendum, è accolta la delibera di cessazione dell'associazione o di avvio della procedura fallimentare, cessano le competenze dell'Assemblea, della Giunta Esecutiva e del Presidente della CIP, mentre i loro obblighi e le loro competenze vengono assunte dal Liquidatore.

Articolo 66.

Il Liquidatore è una persona fisica o giuridica nominata o revocata dall'Assemblea CIP, su proposta del suo presidente, a maggioranza assoluta di voti.

Il Liquidatore non deve necessariamente essere socio della CIP.

Il Liquidatore viene iscritto nel registro delle associazioni.

Il Liquidatore rimane in carica sino alla revoca della sua nomina. Il procedimento di revoca avviene secondo le medesime procedure previste per la sua nomina.

Articolo 67.

Il Liquidatore rappresenta la CIP nel procedimento di liquidazione.

Il Liquidatore diventa l'unico rappresentante legale dell'associazione e svolge le sue funzioni, in conformità alla legge, fino alla conclusione della procedura fallimentare e alla cancellazione dell'associazione dal relativo registro. Il compito del Liquidatore è di chiudere le attività della CIP, saldare tutti i debiti, stabilire il patrimonio residuo, distribuirlo e cancellare la CIP dal registro.

Articolo 68.

In caso di cessazione della CIP, dopo la copertura di tutti i suoi debiti, delle spese di liquidazione, amministrative e giudiziarie, il patrimonio residuo della CIP viene assegnato e diventa proprietà dell'Unione Italiana.

La determinazione del patrimonio residuo e la procedura della sua assegnazione, in conformità con il presente articolo, viene effettuata dal Liquidatore.

20. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 69.

Lo Statuto, come pure le sue modifiche e integrazioni, è approvato dall'Assemblea della CIP a maggioranza assoluta dei suoi membri eletti.

La proposta di modifica dello Statuto può essere presentata dalla Giunta Esecutiva, da 1/3 (un terzo) dei membri dell'Assemblea e da almeno 150 (centocinquanta) membri effettivi della CIP.

Le interpretazioni autentiche dello Statuto spettano all'Assemblea, che le assume tramite delibera approvata a maggioranza assoluta.

Articolo 70.

Dopo essere stato approvato dall'Assemblea della CIP in conformità alle procedure previste, il presente Statuto entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della sua pubblicazione nella bacheca della CIP.

Le elezioni per la nuova Assemblea della CIP si indicano entro 12 (dodici) mesi dall' entrata in vigore del presente Statuto.

Sino all'elezione della nuova Assemblea rimangono in carica i precedenti organi della CIP.

Articolo 71.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, cessa la validità dello Statuto CIP del 15 gennaio 1998.

Il Presidente dell'Assemblea CI
Tamara Brussich

Il presente Statuto è stato approvato alla seduta dell'Assemblea della CIP tenutasi a Pola, il 10 agosto 2015, ed è stato pubblicato nella bacheca il giorno 12 agosto 2015.